

IL COMMENTO DELLA REGOLA NEL CARMELO ANTICO

SUMMARIUM: Recensentur commentaria in Regulam carmeliticam a Patribus Antiquae Observantiae conscripta.

Il più antico commento pervenutoci sulla Regola del Carmelo, è rappresentato dall'opuscolo « Ignea Sagitta » del B. Nicolò di Francia. In ordine di tempo seguono la « Lettera di S. Cirillo » e l'opuscolo di Siberto di Beek, trasmessi nella collezione di Filippo Ribot.

Accanto all'opera del B. Giovanni Soreth si è affermato il trattato giuridico del Lezana. Non si esagera dicendo che i commenti posteriori sono contenuti nelle opere di questi autori. Si faccia eccezione per le note ascetico-mistiche del V. Giovanni di S. Sansone, e per la pubblicazione polemica del P. Valentino di S. Amando che non hanno riscontro negli scrittori precedenti. Presentano tuttavia una fisionomia propria i trattati del Ven. Girolamo Graziano, di Stefano di S. Francesco e del Ven. Michele di S. Agostino.

Per ogni secolo si sono indicati gli autori a nostra conoscenza, eccetto quelli del sec. XIX per i quali non è stato possibile nessun richiamo. Col Villiers si sono aggiunti i manoscritti più noti.

Le citazioni sono state ristrette al massimo e spesso abbreviate.¹

SECOLO XIII

Tre soli autori del sec. XIII sono a noi noti: B. Nicolò di Francia, Ps-Cirillo e Guglielmo di Sanvico († post 1291) conosciuto piuttosto per la « Chronica ». A lui il Villiers attribuisce un libro sulla Regola Carmelitana: « In Regulam Carmelitanam L. I » (B. C. I, 608). Non si sa altro.

¹ Sigle: *Anal.* = « Analecta Ordinis Carmelitarum », Romae, 1909 ss.; *B.C.* = Villiers, « Bibliotheca Carmelitana », Aureliani 1752 (ed. Wessels, Romae 1927) *Spec.* = Daniel a Virgine Maria, « Speculum Carmelitanum », I, II (Antwerpiae 1680).

Il Beato Nicolò di Francia, immediato successore di S. Simone Stock al Generalato, nell'opuscolo tuttora inedito « Ignea Sagitta » (a. 1270) rispecchia la forte opposizione conservatrice dell'Ordine contro la revisione innocenziana del 1247.

Premesso un breve prologo, l'autore in 14 capitoli esalta i pregi della solitudine nell'eremo, contrapposti ai pericoli della vita di apostolato: affine di distogliere da questa gli entusiasti. Per cui l'opuscolo interessa in quanto è un commento particolare ai capitoli 2, 3, 7 della Regola. Le esagerazioni sono rilevanti, anche per espressioni veristiche — contro i predicatori, i confessori, le abitazioni in Città, i pericoli della vita apostolica — sparse nei capp. 4, 5, 8, 10: dai quali però è facile intravedere a che punto era l'apostolato dei Carmelitani dopo appena venti anni.

Per dar maggior valore agli argomenti addotti si procede in forma filosofico-scolastica, più che evidente nei capp. 3, 7, 13 (dove si cita Aristotile).

L'autore rileva come i nostri antecessori « ... conoscendo la propria imperfezione dimoravano a lungo nella solitudine dell'eremo; ma quando stimavano di poter giovare al prossimo senza però danneggiar affatto se stessi, qualche volta, assai raro, discendendo dall'eremo — sbattuti i graneli nella (mistica) trebbiatura della predicazione — seminavano largamente quanto avevano mietuto colla falce della contemplazione » (cap. 6).

Nel cap. 7 con dialettica propria della « Ignea Sagitta », si difende come la nota distintiva della Regola per la scelta delle abitazioni, non sta nel permetterle « negli eremi o dove vi saranno date »; ma nell'esigerle « adatte e confacenti all'osservanza della vostra religione ». I « frati moderni » al contrario « da sofisti » invece di « dove » generalizzano e leggono « dovunque », quasi si dicesse: « Potrete avere abitazioni dove vi saranno date adatte e confacenti per la vostra regolare osservanza, o dovunque vi saranno date ». Segue l'esposizione sullo scopo del continuo ritiro in cella.

Lo Spirito Santo nella nostra Regola ha stabilito quanto conviene a ciascuno: « ... che ciascuno di noi abbiamo celle separate: non dice infatti « (celle) attigue », ma « separate », affinché lo Sposo celeste e la Sposa — l'anima contemplativa — riposandosi in esse parlino più intimamente » (cfr. Spec. I, num. 123)... Se vogliamo vivere secondo la nostra professione, dobbiamo avere celle separate, nelle quali o vicino alle quali dobbiamo rimanere meditando notte e giorno nella legge del Signore, e (attendendo) alle preghiere, alle veglie, se non ne siamo im-

pediti in opportune occupazioni... Chi abita nella cella professando la nostra Religione, per qualunque ragione si troverà fuori cella, deve esaminare la sua coscienza, se è occupato in opera giustificante. Perchè se non troverà una ragione sufficiente, è tenuto a ritornare in cella... E affinchè l'occupazione spirituale in cella — forse protratta più del conveniente — non infastidisse gli animi dei meno perfetti, piacque aggiungere a (questa) disposizione, una occupazione secondaria, materiale, affinchè avvicinandosi tra loro, tutto il tempo venisse impiegato per la nostra utilità e a gloria del Creatore. Vi è poi aggiunto: « Dovete compiere qualche lavoro etc. » (cfr. Regola cap. XV). Ecco, nella solitudine vi è una doppia occupazione, spirituale e materiale: completandosi a vicenda le quali, si corrobora la difesa della castità, facilmente si trascorre il tempo e così per conseguenza si acquista un'infallibile aumento di meriti » (*Ignea Sagitta* cap. 8).

... Nella cella ci viene mostrato il tesoro inestimabile e incomparabile della soave contemplazione, in modo che — disprezzate del tutto le cose terrene e caduche — l'animo nostro completamente libero si dedichi con fervore all'acquisto della contemplazione... Felicemente nascosti alla vanità del mondo nella cella della solitudine, otteniamo le vere delizie del Paradiso che ricreano e corroborano il nostro uomo interiore, in tal modo che l'appetito ne venga sempre saziato » (ib. cap. 9).

Nel cap. 11, con volo poetico e appropriati dettagli, si esalta tutto ciò che circonda la solitudine dell'eremo, dove ogni cosa — quasi animandosi — ricrea lo spirito ed eleva maggiormente alle cose celesti.

Invocato poi « il cielo e la terra » come testimoni contro « lo scandalo » degli entusiasti della « città tumultuosa » — che tradiscono la vocazione alla « dolcezza della solitudine » — l'opuscolo si chiude con accorato rimpianto per l'inausto esito riportato nel tentativo di ricondurre l'Ordine alla vita eremitica (cap. 12-14).

Si è seguito il testo del Cod. Misc. VIII dell'Archivio dell'Ordine in Roma, più accurato del t. V fol. 587-614 dell'Arch. Postulat. Gener., dal quale è stata pubblicata quasi al completo una versione francese del P. FRANÇOIS DE SAINTE-MARIE O.C.D., *Les plus vieux textes du Carmel* (Paris 1944), 165 ss.

Le edizioni frammentarie sono indicate dal P. BENEDETTO DELLA CROCE ZIMMERMANN O.C.D., *Monumenta Historica Carmelitana* (Lirinae 1907), 373 s. — Cfr. anche B. C. II, 488.

Lettera di S. Cirillo. A S. Cirillo, terzo Generale dell'Ordine († 1234), viene attribuito l'opuscolo: « Epistola Cyrilli: De processu et variis Regulis Carmelitarum: ad Eusebium Priorem Montis Neroi ».

Staccandosi dal *Waestels, Bonae Spei* (?), Daniele della Vergine e dal Villiers, se ne ripone la forma attuale verso la fine del sec. XIII.

A noi interessa l'ultima parte dove — ricordata l'elezione di S. Brocardo, secondo Generale dell'Ordine (1199) — si parla sull'origine della Regola. Enumerati gli articoli su cui doveva basarsi la Regola secondo la richiesta degli eremiti, si aggiunge che S. Alberto — solo dopo aver letto la « Regola di Giovanni 44 » e riscontrato l'assenza di determinazione su detti articoli — concesse loro una Regola nel 1199 (!). Segue poi il testo della Regola in cui si descrive la vita strettamente eremitica di preghiera e lavoro in celle separate, dove si rimane continuamente anche per la refezione.

Due soli sono gli atti comuni in cappella (Officio Canonico con Messa giornaliera e Convegno settimanale); silenzio rigoroso da Vespro a Terza; astinenza perpetua dispensabile solo per « infermità o estrema debolezza fisica »; digiuno per oltre metà anno; povertà strettissima (si riceve dal Priore quel che Dio dona); voto di sola obbedienza al Priore da essi stessi eletto, che dispone di tutto nell'eremo.

Con osservazione ovvia si rileva una certa dipendenza letteraria dell'« Epistola Cyrilli » dalla nostra Regola. Questo ritrovato letterario — giustificato dallo scopo polemico — non toglie all'opuscolo di essere eco delle tradizioni carmelitane del primo secolo in Europa.

Si è seguito il testo di *Spec.* I, n. 289 ss.; cfr. anche nn. 2941 ss., 3324 ss.; *B. C.* I, 361 e 485; *Anal.* III, 279 ss. VII, 186 (edd. e mss.), 199 ss. Per la versione italiana di P. Giulio di S. Andrea Corsini O.C.D. cfr. P. FIORENZO DEL B. GESÙ, *Il Monte Carmelo* (vers. ital.) Cremona 1930, pag. 487 ss.

SECOLO XIV

Nel sec. XIV Siberto di Beek e Filippo Ribot tramandano in iscritto i particolari — di cui sono unica fonte — sulle varie approvazioni pontificie della Regola nel secolo precedente. Giovanni Baconthorp inoltre ne espone il senso mistico mentre il Ribot aggiunge una iniziale indagine sulle fonti. Nulla è conosciuto sull'opuscolo « *De Regula Carmelitarum et ejus confirmatione — liber I* » che il Villiers (*B. C.* I, 596) attribuisce a Guglielmo di Coventry († 1360).

Siberto di Beek, Provinciale di Germania († 1332) nel trattato « *De Consideratis super Carmelitarum Regula* » (a. 1310) — che Giovanni Grosse attribuisce a Guglielmo di Samuco († 1348) — ricorda

brevemente le approvazioni della Regola per i Pontefici Onorio III, Gregorio IX, Innocenzo IV (cfr. *Spec.* I n. 349 ss.). L'approvazione di Onorio III (1226) fu consigliata dal Patriarca Rodolfo successore di S. Alberto Legislatore, per fronteggiare le rimostranze dei Prelati di Terrasanta. Contro altre rimostranze il Pontefice Gregorio IX (1229) rinnovò l'approvazione confermando il diritto degli eremiti ad eleggersi il Priore. Inoltre dietro loro richiesta aggiungeva il diniego assoluto di possedere — sia pure in comune — campi, poderi, case e redditi, eccetto alcuni animali da lavoro o per nutrimento.

Siberto, nell'approvazione di Onorio III, tace l'apparizione della Beata Vergine tramandataci da Balduino Leerzio (1460 c.) e l'intervento di S. Simone Stock ricordato dal Bucher (1513).

La revisione innocenziana è considerata quale vera mitigazione della Regola come del resto si dichiara nella stessa Bolla. L'accuratezza di Siberto è tale che non riesce difficile ricostruire dal testo attuale quello primitivo, trasmesso nell' « Epistola Cyrilli », (*Spec.* I n. 360 ss.). I principali punti della mitigazione sono : esplicita promessa dei voti di castità e povertà ; permesso di abitare in città e conseguente accesso all'apostolato ; refezione comune ; uso delle carni in determinate circostanze ; abbreviazione del silenzio rigoroso. Il testo della Regola fu portato nella forma attuale.

In merito al voto esplicito di povertà e castità, col Villiers piace rilevare che ancora per molti anni nella formula della Professione si prometteva solo obbedienza (*B. C.* II, 38). Nulla riferisce Siberto sull'aggiunte delle parole « de custodia Ordinis » (Alberto di S. Germano) o delle altre « animarum salute » (Valentino di S. Amando) o forse ancora dell'intero capitolo delle colpe (Ven. Michele di S. Agostino). Il P. Brandsma († 1942) nella richiesta degli eremiti di astenersi piuttosto dal vino che dalle carni — secondo riferisce Siberto — vede un certo influsso della Regola di S. Benedetto dove (cfr. cap. 40) si promettono particolari benedizioni a chi si astiene dal vino.

Le edizioni e manoscritti sono indicati in *Anal.* VII, 186 (collezione del Ribot). Cfr. anche *Anal.* II, 556 ss. ; III, 213 ss. X, 514 ; *Bullarium Carmelitanum* I (Romae 1715) ; pp. 1-6 *Dictionnaire de Spiritualité* II (Paris 1937), 167.

Giovanni Baconthorp († 1348 c.) scrisse tre opuscoli per difendere il valore giuridico, l'antichità e le prerogative dell'Ordine.

Nel « *Tractatus super Regulam Carmelitarum* », per dimostrare il ca-

rattere mariano dell'Ordine, espone come nella Regola vi sono molti punti di contatto con la vita della B. Vergine: per cui Maria è il modello del Carmelo. Inizia l'indagine ponendo in parallelo testi della Regola con altri scritturistici. Il raffronto sempre più particolareggiato si estende sull'intera vita, anzi sulla vita quotidiana e sulle singole virtù della B. Vergine, insinuate dalla Regola con precetti, consigli e con esortazione alle opere supererogatorie. Le deduzioni — più intenzionali che reali e quindi non del tutto convincenti — dimostrano il carattere mariano dell'Ordine consacrato già nella Regola di Giovanni 44.

La iniziativa sarà seguita da molti commentatori della Regola che ne trascriveranno per intero il Trattato, mentre il P. Diether lo amplificherà con riferimenti storici.

Si è seguito il testo di *Spec.* I, n. 2605 ss.; cfr. anche nn. 722 et 733. — Le Edizioni, versioni e manoscritti sono indicati presso P. BARTOLOMEO XIBERTA O. CARM., *De scriptoribus scholasticis saeculi XIV ex Ordine Carmelitarum* (Louvain 1931) 190 s.

Altre edizioni nei commenti del Lezana e Valentino di S. Amando; Alberto di S. Germano (vers. francese) Ven. Michele di S. Agostino (lat., fiamm., spagnolo, tedesco).

Per l'omissione del nome di Baconthorp in *Speculum Ord. Frat. Carmelitarum* (Venetiis 1507) fol. 52^r, l'opuscolo dal Ven. Girolamo Graziano fu attribuito a Giovanni di Chimineto, dal P. Thibault fu detto anonimo, da P. Michele di S. Agostino fu assegnato al Ribot. — Cfr. anche P. GABRIELE DI S. M. MADD., *La vita mariana del Carmelo* (vers. ital. Milano, 1934, p. 61).

Filippo Ribot. Le note sulla Regola compilate da Filippo Ribot Provinciale di Catalogna († 1391), sono inserite nel libro VIII della sua collezione « *De Institutione et peculiaribus gestis religiosorum carmelitarum* » (a. 1370). Un'intero capitolo, suggerito da un semplice accenno del Ps.-Cirillo, dimostra come S. Alberto non abbia detto nulla o ben poco di più di quanto già si trova nella Regola di Giovanni 44: in quanto ha determinato in particolare quel che Giovanni 44 aveva consigliato in modo generico o con esortazioni o con esempi dei Santi Padri, ossia di S. Elia e dei suoi Discepoli. Con argomenti spesso assai lontani, ma per l'autore più che convincenti, la dimostrazione si estende a ciascuno dei « dieci statuti » della Regola, anzi allo stesso Prologo, rimandando al corrispondente testo di Giovanni 44 e — per eventuali revisioni d'Innocenzo IV — anche all'opuscolo di Siberto (*Spec.* I, n. 336 ss.).

Questo voluto parallelismo è usato anche dal Ven. P. Michele di

S. Agostino che lo amplia. Mentre il P. Daniele della Vergine riduce queste somiglianze e si richiama all'autorità del B. Soreth, Ven. Tommaso di Gesù, e particolarmente del Waetels. Giovanni di Chimineto va oltre e intravede le fonti della Regola anche nelle opere di S. Basilio; altri presso S. Paolino; altri (ricordati già dal Casanate) presso S. Agostino e altri ancora presso S. Brocardo.

Il Ribot ricorda ancora le conferme pontificie di Innocenzo IV, Alessandro IV (dei quali trascrive le Bolle), di Urbano IV, Nicolò IV, Bonifacio VIII (cfr. *Spec.* I, 390 ss.). Alessandro IV (1256) pone fine ad un dubbio dei religiosi, dichiarando che il Priore appena eletto secondo la Regola e le Costituzioni dell'Ordine, ha piena autorità sui religiosi, nè si richiede conferma di alcuno. Da questa allusione indiretta alle Costituzioni dell'Ordine, si prende argomento per l'esistenza di antiche Costituzioni, che dal Bale vengono allacciate a S. Brocardo

Per edd. e mss. cfr. *Anal.* VII, 186; inoltre cfr. *Anal.* III, 396 ss.; VI, 468; B. C. II, 639.

Per la questione sulle fonti della Regola e sulle Costituzioni, cfr. *Speculum Ordinis Fratrum Carmelitarum* (Venetiis 1507) fol. 50^v; B. C. I. 300 et 612; II, 158 et 162; *Spec.* I, num. 348, 522, 3350 ss.; ZIMMERMANN o. c. 279; JOANNES BAPTISTA DE LEZANA, *Annales... Ordinis B.mae V. M. de M. Carmelo*, IV (Romae 1656) 71, 115, 173 ss.; MARCUS ANTONIUS ALEGRE DE CASANATE, *Paradisus Carmelitici Decoris* (Lugduni 1639) 252 et 259; ANTOINE MARIE DE LA PRÉSENTATION C. D., *Constitutions des Frères de N. D. du Mont Carmel* (Marche 1915) II.

SECOLO XV

Oltre l'opera del B. Giovanni Soreth, possiamo ricordare col Villiers il nome di altri tre autori.

Gerardo di Haarlem, Olandese, verso il 1470 scrisse in versi epici «De antiquitate, titulo et regula ordinis Carmelitani» (B. C. I, 551).

A Giovanni «*De Platea*» († post 1470), collaboratore del B. Soreth nella riforma, si attribuisce il trattato «*In Regulam Carmelitarum Commentaria — Liber I*» (B. C. II, 78).

Eliodoro di Cremona († 1508) scrisse elegantemente «*In Carmelitarum Regulam a B. Alberto Patriarcha datam — Liber I*» (B. C. I, 617).

È del P. *Mattia Fabbri* il «*Commentarium in Regulam Car-*

melitarum » (1491), ms. cod. lat. 4151, conservato nella Bibliot. di Stato a Monaco di Baviera.²

Arnoldo Bostio dedica alla Regola undici capitoli nel libro VI dello « *Speculum Historiale sectatorum Sanctorum Prophetarum Eliae et Elisaei* » (1490 circa). Sono note storiche trascritte dallo Ps.-Cirillo, Siberto Ribot, Bradley (*Spec.* I, n. 838) e dalle Bolle di mitigazione di Eugenio IV, Pio II, Sisto IV. Vi sono però alcuni particolari.

S. Alberto consegnò la Regola in « *Acchon* » (S. Giovanni d'Acri). Questa Regola anche da Onorio III fu riscontrata conforme a quella di Giovanni 44. Tra i motivi del ricorso al Patriarca Rodolfo si aggiunge il desiderio degli eremiti a voler lasciare la Regola di S. Alberto per ritornare a quella di Giovanni 44, professata col primo ingresso in religione.

Il testo tuttora inedito, è stato consultato sul ms. dell'Arch. Gen. dei PP. Carm. Sc. in Roma, trascritto dal cod. AE, XII, 22 della Bibliot. Brera in Milano. Cfr. fol. 406^v-431^v; particolarmente 406^v, 415^v, 416^f. Inoltre *Spec.* I, n. 1149 (indice dei capitoli); *B. C.* I, 198 s.

B. Giovanni Soreth († 1471). L'« *Expositio Paraenetica* » del B. Giovanni Soreth è frutto dell'esperienza vissuta. L'autore scriveva verso il 1445 mentre era Priore Generale dell'Ordine (*B. C.* II, 100). Nella prefazione si insinua come scopo dell'opera, — che è lo stesso dell'intera Riforma promossa dal Beato — sia riportare l'Ordine all'antico splendore, alle antiche tradizioni di vita contemplativa sull'esempio di S. Elia e dei suoi seguaci. Non mancano richiami a Giovanni 44, al Ribot (*Spec.* I, n. 123) e alla spiritualità della « *Ignea Saggitta* ».

Il carattere dell'opera — che il P. Daniele della Vergine chiama « *insigne commento e una delle più nobili glorie dell'ingegno* » del Beato — è rilevato per lo spirito di adattamento alle nuove circostanze, con influsso dei Vittorini, di S. Bernardo, e particolarmente della « *Devozione Moderna* » e della « *meditazione sistematica* » (cfr. *Dictionnaire de Spiritualité*, II, 166).

La Regola è divisa in 19 testi, a ciascuno dei quali si aggiungono alcuni capitoli di commento (per il secondo testo ne sono undici !). Si spiega come il vero obbediente promettendo obbedienza al superiore consegna il suo volere e non volere (*Spec.* I, n. 2636 s.). La nostra vo-

⁽²⁾ Per questa indicazione dobbiamo gratitudine al M. R. P. Ambrogio di S. Teresa C. D.

cazione è di amare la solitudine. Se è permesso abitare in città dobbiamo separarcene coll'intenzione e collo spirito: quantunque sia conveniente separarsene qualche volta anche col corpo (ib. 2664 ss.). Oltre la cella esteriore dove abita l'anima col corpo, bisogna avere quella interiore — nella coscienza — dove abita Dio coll'anima (n. 2669). Il continuo silenzio e la continua lontananza da ogni rumore mondano costringerà a meditare le verità eterne. A questo tendono tutte le osservanze claustrali (ib. 2685). La concessione di Eugenio IV non altera nulla: « È permesso di rimanere e passeggiare liberamente nelle chiese, chiostri, e luoghi annessi ai conventi meditando la legge del Signore o pregando o occupati in giustificati lavori » (ib. 2688 s.). Il digiuno deve essere accompagnato dalla preghiera e deve riferirsi più ai vizi che ai cibi: anche la carità secondo l'esempio dei Santi Padri è sufficiente per dispensarsi dal digiuno (ib. 2741 ss.). È bene osservare almeno l'obbligo dell'astinenza nei limiti rimasti dopo la mitigazione « affinché l'astinenza cancelli ciò che la colpa ha indotto. La mortificazione del corpo è purificazione dell'anima. Qualche volta l'astinenza è in soddisfazione dei peccati » (ib. 2737).

Tra le armi raccomandate per il combattimento spirituale, la corazza della giustizia — per la sua configurazione a squame — indica il complesso delle virtù, particolarmente dell'amore di Dio (ib. 2753). L'inquietudine e l'ozio, la curiosità e la loquacità sono conseguenze che si incorrono tralasciando il lavoro manuale (ib. 2767). Il parlar molto induce quasi sempre al peccato, particolarmente di mormorazione, mordacità, superbia, lascività. Se il Signore ci chiederà conto di ogni parola superflua, maggiore responsabilità si avrà per le parole che implicano per sè peccato. Taccia la lingua maledica per parlare a Dio contro la propria superbia e ringraziarlo invece di mormorare (ib. 2769 ss.). Professando la regola contraiamo un obbligo di giustizia ad osservarla, anche in preferenza di altre opere più faticose ma non comandate (ib. 2778 s.) Lo zelo di aggiungere le opere supererogatorie sia sempre moderato e guidato dalla discrezione, senza la quale la stessa virtù finirà in vizio (ib. 2782).

Molto forti son le parole del Beato per l'osservanza della povertà. Le celle prescritte dalla Regola debbono essere piccole, perchè designate col diminutivo « cellulas ». Non si parla quindi di palazzi nè di ampi appartamenti. La Cappella riservata ai religiosi deve portare l'impronta della povertà non solo negli ornamenti, ma nelle stesse dimensioni da proporziarsi alle città o paeselli dove si vive. Nessuna ricercatezza è permessa nella scelta delle vesti, degli animali consentiti dalla

Regola come aiuto nel nostro lavoro, e per i cibi. Si annulla lo scopo dell'astinenza rendendo più saporiti i cibi vili o usando cibi ricercati (ib. nn. 2667, 2714, 2724, 2672).

Severo apparisce l'obbligo della Regola per le Ore Canoniche, che non si soddisfa con la recita privata ma solo con quella corale (ib. 2694). Incessanti sono i richiami che manifestano lo zelo del Beato a promuovere la riforma, particolarmente nei consigli prudenziali suggeriti ai Superiori. Essi sono tenuti a correggere i religiosi colpevoli con paterna fermezza seguendo in preferenza quelli meno perfetti, tristi, mormoratori. Il loro zelo per la cura spirituale dei religiosi non deve preferirsi in nessun modo agli interessi materiali della comunità. Questa totale dedizione non si arresta neppure difronte alla morte (ib. n. 2700, 2729 ss., 2773).

Il testo dello *Spec.* I nn. 2619 ss. da noi seguito è trascritto dalla edizione del V. P. FILIPPO TIBAULT, *Expositio paraenetica in regulam Carmelitarum* (Parisiis 1625). La più recente edizione è P. CONSTANTINUS AB IMMACULATA CONCEPTIONE C. D., *Exposito: in Regulam Carmelitarum* (St. Omer, 1894). Il Tritemio attribuisce al B. Soreth un altro commento a noi non pervenuto.

SECOLO XVI

Per gli autori del sec. XVI rimangono le sole notizie del Villiers. *Diego De Casanate* († 1557) Provinciale di Aragona scrisse due trattati molto brevi dal titolo «Adductiones morales» (B. C. I, 388).

Ad *Angelo di Salazar* († 1582) Provinciale di Castiglia si attribuiscono manoscritti «Super Regulam Carmelitanam» (B. C. I, 125 s.).

La «Institutio Carmelitana» di *Nicolò Bonfigli da Siena* († 1601) Provinciale di Toscana espone la Regola in forma dialogale (B. C. II, 477). Il Villiers attribuisce a *Simone Coelho*, Provinciale di Portogallo († 1606) «Commentaria in Regulam Carmelitarum ab Alberto Patriarcha Jerosolymitano datam» (B. C. II, 744), del tutto taciuti dalla «Bibliotheca Carmelitano-Lusitana» (Romae 1734), 208.

SECOLO XVII

I commenti dei più noti scrittori del Carmelo sono del sec. XVII. Per il carattere e l'indirizzo su cui è condotta la loro esposizione richiedono maggior rilievo.

Ven. Girolamo Graziano della Madre di Dio († 1614). L'insigne collaboratore di S. Teresa, nel 1599 — mentre si trovava nel convento di S. Martino ai Monti in Roma — per ordine del Priore Generale Enrico Silvio scrisse un trattato che il P. Giovanni Antonio Bovio tradusse dallo spagnolo in italiano: « Della Disciplina Regolare » (in Venetia, 1600). L'opera, divisa in quattro parti, è diretta ad istruire i religiosi sull'osservanza della propria Professione, principalmente attraverso la spiegazione della Regola, « con sensi morali e mistici ». Per cui il commento risulta frammentario, sparso in più punti col testo stesso della Regola. Nella Introduzione tra le fonti si ricorda anche il B. Soreth. Sotto il nome di Filippo Ribot si citano Ps.-Cirillo e Siberto. Mentre il Trattato del Bacontorp, trascritto in succinto, si attribuisce a Giovanni di Chiminetto (fol. 9 s.). I riferimenti storici sono racchiusi in un solo capitolo (fol. 26 ss.). Non mancano lievi interpretazioni coartate e perciò sorprendenti, come per l'Ufficio dei « Pater Noster » e l'astinenza in casa degli ospiti (fol. 203 et 235). Con opportuno criterio il parallelismo tra il testo della Regola Carmelitana e quello delle altre regole monastiche è rimandato quasi in appendice (fol. 277 ss.). Tutta l'opera si legge volentieri e riesce di alta formazione spirituale per i suggerimenti pratici e per le elevazioni esuberanti di affetti. Per cui facilmente si supera la monotonia delle enumerazioni che si susseguono nell'indicare le meditazioni per ciascun giorno della settimana (fol. 167 s.), i misteri da considerarsi in ciascun « Pater noster » dell'Ufficio dei laici (fol. 209 ss.); gli esempi, gradi ed effetti dell'umiltà (fol. 262 ss.), i consigli per la pratica delle opere supererogatorie (fol. 275 ss.).

Una delicata parafrasi — a cui seguono brevi consigli — chiude il trattato. Fu composta dal Ven. autore a Tunisi nel Natale 1593, mentre era ostaggio dei pirati (fol. 321 ss.; B. C. I, 646).

Il P. Valentino di S. Amando la accettò nel suo trattato traducendola in latino sulla versione del Bovio.

Ven. Giovanni di S. Sansone (du Moulin: † 1636).

I quattordici capitoli delle « Observations sur la Règle des Carmes » del Ven. Giovanni di S. Sansone si distinguono da tutti gli altri commenti per il loro carattere di esclusiva spiritualità carmelitana.³

³ Seguiamo l'edizione del P. DONATIEN DE ST. NICOLAS, *Les Oeuvres spirituelles et mystiques du divin contemplatif fr. Jean de S. Samson*, I (Rennes 1658), 847 ss. L'Editore non riferisce sempre il pensiero genuino del Venerabile. Del resto sono rilevanti le differenze coi frammenti da noi consultati al Coll. S. Alberto in Roma su un apografo della Bibliot. Munic. di Tours: ms. 487 (527), fol. 236^r-263^r; 446^r-457^r. — Cfr. *Anal.*, VII, 225.

Nella Prefazione l'autore dichiara di voler comporre un trattato « del tutto spirituale e di affetto » in cui « ciascuno potrà trovare luce, spirito, fiamma e forza, per vivere spoglio di ogni colpa nella pratica fedele ed esatta della nostra Regola ».

In tutto il trattato si insiste piuttosto nel dichiarare gli obblighi dei superiori per la direzione spirituale della Comunità, correzione dei sudditi, umiltà a presieder loro, osservanza dei voti (cfr. capp. 2, 3, 4, 9, 10, 12). Lo stesso pensiero si ripete più volte con chiarezza sempre crescente.

Nel voler conoscere le fonti vien subito da ripetere che il Ven. è da annoverarsi tra i discepoli del Ruysbroek (*Anal.* VII, 258). D'altra parte nella stessa prefazione egli assicura di riferirsi alle sentenze dei Padri. Non mancano aperti richiami alla Regola di Giovanni 44, e forse una lontana allusione alla « Ignea Sagitta ». Fuorchè in quei casi non si voglia parlare di dottrina passata nel patrimonio comune di tutti i carmelitani attraverso le Costituzioni.⁴

Noi siamo figli legittimi del grande Elia nell'Ordine della Beata Vergine del Monte Carmelo. La nostra successione da Elia coimplica di continuare con lui il « culto divino ed amoroso », nello stesso spirito e cogli stessi mezzi. Per questo però non è necessario vivere al Carmelo. I nostri conventi sparsi per il mondo sostituiscono bene le antiche nostre solitudini (pag. 850). Per essere intieramente solitari non basta la solitudine del corpo; ma è necessaria quella del cuore e dell'anima, per cui non sono « occupazioni che giustificano » la nostra permanenza fuori cella tutte quelle che occupano disordinatamente il cuore ed impediscono il raccoglimento interiore (pag. 856). Sono da agevolare i religiosi che si dedicano interamente alla vita di solitudine e raccoglimento interiore, perchè osservano la Regola nel suo punto culminante e nel primo e principale spirito, riposto nella continua contemplazione di Dio (857). Col silenzio interiore gusteremo la dolcezza dell'influsso divino nel cuore e comprenderemo che i gusti del senso sono per i bruti. Il silenzio « morale » o esteriore — per sè proprio dei carcerati — deve consigliarsi ai principianti e sempre osservarsi da tutti nel tempo stabilito dalla Regola: perchè mancando ad esso si diventa insensibili e ciechi a tutto ciò che è interiore (859 s.). Anche il nostro digiuno e astinenza sarà più meritorio se accompagnato dalla solitudine, silenzio e preghiera, comandati dalla Regola (865 s.). I religiosi sono come guerrieri armati spiritualmente che combattono contro i nemici, cioè i propri

⁴ *Oeuvres*, I, 848, 890; ms. di Tours, 487 (525), fol. 258^r et 314^v.

appetiti ed il demonio. Questa spirituale battaglia riesce amara in principio; poi diventa dolce e finalmente coronata dalla vittoria. Il vero religioso non combatte contro il peccato come i secolari, ma contro le imperfezioni. L'esito di questa battaglia dipende dal nostro avanzamento nella via dello spirito. Solo i perfetti passano dalla difensiva all'attacco (876 ss.). Le opere esteriori di supererogazione servono per la migliore edificazione del nostro prossimo. Se noi consideriamo profondamente le nostre relazioni con Dio, riscontriamo che non esistono per sè opere supererogatorie: perchè è nostro obbligo amar Dio con tutte le nostre forze, con la preghiera e occupazione continua in Lui. Questo infatti è stato il vero spirito dei nostri primi Padri, ai quali il Carmelo era un Paradiso Terrestre. E di questo ancora godono al presente i veri carmelitani (890 s.).

Insistenti sono — come già si è notato — le preoccupazioni verso i Superiori affinchè promuovano la perfetta osservanza. La vita comune è un potente mezzo per aver pace e tranquillità di spirito. Per questo al principio di ciascuna Riforma si pone subito tutto in comune. Due estremi sono da evitare: da una parte i sudditi non debbono chiedere alcunchè di superfluo, ma debbono essere coscienziosi e rigidi. D'altra parte i Superiori debbono provvedere alle giuste necessità dei sudditi, e preferire di esser piuttosto larghi nel concedere senza voler usare una stessa misura per tutti. Essi infatti debbono tener conto dell'indole, delle abitudini e delle condizioni di chi richiede (851 ss.).

L'obbligo di correggere i sudditi per essi è assai grave. Useranno sempre moderazione. Infatti le parole della Regola «*media charitate*» significano che bisogna infliggere metà della pena dovuta (!). Dirigeranno i sudditi alla perfezione particolarmente coll'esempio nella preghiera, ritiro, solitudine, con cui debbono far strada per accendere alla imitazione. Tali infatti saranno i sudditi quali i superiori (pag. 854 s.). Conforme allo spirito dell'Ordine, saranno perciò più contemplativi che attivi (880 ss.).

G. Battista De Lezana († 1659). L'«*Expositio Regulae Carmelitarum*» del Lezana ha un indirizzo del tutto giuridico con rari accenni storici, d'altra parte esposti per esteso in vari punti degli «*Annales*». ⁵

Nell'insieme piace, spesso però riesce pesante per il freddo ragiona-

⁵ *Expositio Regulae Carmelitarum*, n. 26ss., in *Summa Quaestionum Regularium*, III (Lugduni 1656), p. 190ss.; cfr. anche vol. I (Lugduni 1655), p. 49ss. Per le rispettive edizioni cfr. *B.C. I*, 774s.

mento. Cita Siberto sotto il nome di Ribot; inoltre Giovanni Pinto di Vittoria («*Hierarchia Carmelitana*» — Valencia 1616, pag. 146 ss.; cfr. *B. C.* II, 75); e particolarmente il B. Soreth, Ven. Tommaso di Gesù, Ven. Girolamo Graziano. Trascrive per intero l'opuscolo del Baconthorp (n. 171 ss.). Frequente è il richiamo alle Costituzioni del tempo (quelle di Gregorio Canali: a. 1626).

Non soddisfa quando per consuetudine liturgica da seguire nella recita delle Ore Canoniche si intende anche quella del rito romano (n. 95). Con troppo rigore l'assenza dal Coro per il professo non iniziato agli Ordini maggiori si giudica peccato grave, dal quale si è scusato una o due volte per occupazione notevole (*ibid.*).

Tra i punti mitigati nella revisione innocenziana si omette la facoltà di scegliere i conventi negli eremi o nelle città (n. 29). L'eccellenza della Regola si rileva dalla brevità e chiarezza con cui indica quanto è necessario alla perfezione (n. 26). L'obbligo di osservarla scaturisce in virtù della professione religiosa, delle approvazioni pontificie, particolarmente di Innocenzo IV, e dai decreti del Concilio Tridentino. Questo obbligo varia tra il peccato veniale e il mortale (n. 32 s.).

La Regola parla di «*cellulae*» cioè «*celle piccole, basse, strette, indice di povertà, umiltà e semplicità*» (n. 59). Il regime monastico in essa indicato è tra il monarchico (tutto dipende dal Priore) e il democratico (consenso dei religiosi solo nella scelta dei conventi e nell'assegnazione delle celle). Il connotato «*democratico*» dalle Costituzioni è stato mutato in «*aristocratico*» (scelte persone): cfr. num. 56 et 61. La refezione comune permessa da Innocenzo IV comanda quattro cose: Niente può prendersi fuori del refettorio. — Solo nel refettorio deve consumarsi la refezione. — A nessuno venga dato cibo speciale. — Si legga la Sacra Scrittura.

Le parole «*die ac nocte*» possono riguardare l'obbligo sia della permanenza in cella, sia della continua unione con Dio. Nel primo significato la concessione di Eugenio IV non è una mitigazione, ma piuttosto una dichiarazione delle altre parole «*juxta eas*», e della clausula «*nisi aliis justis occasionibus occupentur*». L'aggiunta «*et quia vos oportet frequenter mendicare*» indica che noi siamo mendicanti per Regola, senza alcuna proprietà, neppure in comune: che però il Concilio di Trento ci ha permesso (n. 101 ss.).

Non sembra doversi asserire che la Messa conventuale ci sia imposta per Regola: come al contrario vorrebbe il P. Tommaso di Gesù. Mentre si può rilevare l'obbligo dell'Ufficio corale perchè gli eremiti ascoltano la Messa in «*Coro*», ossia in posto riservato, senza confondersi coi se-

colari. Del resto la recita delle ore canoniche obbligatoria « cum clericis », e la determinazione del silenzio stretto da Compieta a Prima indica sufficientemente l'obbligo dell'Ufficio corale (n. 113 s.). Oltre la malattia e la debolezza fisica — a cui si riduce la complessione delicata — anche un rilevante lavoro manuale o intellettuale e la stessa carità, secondo il B. Soreth, sono cause giustificanti dal digiuno (n. 124 ss.).

La mitigazione pontificia sul digiuno e l'astinenza è stata rinunziata dai Padri Scalzi, da quelli di Monte Santo o Primo Istituto. Gli eremiti di La Graille in Francia osservano la Regola come data da S. Alberto.⁶ Del resto i digiuni non prescritti dalla Regola ma obbligati dalle sole Costituzioni sono quasi un compenso alle mitigazione di Pio II (n. 182). Le esortazioni al combattimento spirituale nei riguardi della castità, fede, speranza e carità sono precetti gravi (n. 147). Le opere supererogatorie non sono proibite dalla Regola, ma piuttosto permesse, specialmente se con assenso dei superiori (!) cfr. n. 168.

Ven. P. Michele di S. Agostino (Van Ballaert: † 1684). Provinciale della Prov. Flandro-belgica, noto mistico e mariologo, riserva cinque brevi capitoli all'esposizione « De Regula Carmelitarum », che fa seguito a quella più generale « De Regulis Monasticis ».

Il breve trattato è diretto a determinare i tre principali motivi che debbono spingere i carmelitani ad amare con particolare affetto e vivere la loro Regola: essa è perfettamente confacente al loro scopo prefisso. Esprime la vita e le virtù dei Santi Padri Elia ed Eliseo. Compendia la vita della B. Vergine.

Essa indica i mezzi più adatti per l'acquisto della perfezione specifica a cui tendono i Carmelitani. È una Regola scelta, breve e sostanziosa, adatta alla nostra vocazione, occasione di gaudio e pace interiore per noi, ai quali non rimane che dedicarsi ad osservarla con fedeltà e costanza. Per la nostra santificazione è la via più breve, seguendo la quale non potremo sbagliare (cfr. cap. I).

Nè dobbiamo ricorrere ad altre Regole — come quella di S. Benedetto, di S. Francesco, di S. Agostino — nè seguirle per arrivare alla perfezione da noi propostaci. Esse infatti sono proporzionate allo scopo dei loro istituti ben diversi dal nostro. Noi Carmelitani dobbiamo interessarci soltanto del modo come i nostri Santi Padri Elia ed Eliseo ci hanno preceduto coll'esempio, e in che modo dobbiamo perseverare

⁶ Cfr. nn. 131ss., 143, 513. — Inoltre ANTOINE M. DE LA PRÉSENTATION C.D., *Le Carmel en France*, II (Toulouse 1936), 297; B.C., I, 70s.

nel servire il Signore ; come i nostri Santi sono arrivati alla perfezione e come tuttora ad essa tendono i veri carmelitani (cfr. cap. II).

La Regola per la nostra perfezione ha perciò ragione di via unica ispirata dalla Divina Provvidenza al Santo Legislatore (cfr. cap. III).

Segue poi anche nel cap. IV una esposizione accurata che acuisce i parallelismi del Ribot e si conclude con espressioni enfatiche, echi della polemica bollandista : la perfetta osservanza della Regola ci farà conoscere per figli di Elia ed Eliseo anche da chi ne è contrario, nello stesso modo che — dalla somiglianza del volto, indole, modo di agire — volgarmente si indica la figliolanza naturale.

Nel cap. V si riporta per intero l'opuscolo del Baconthorp e si sintetizza l'intera esposizione : la Regola di S. Alberto dev'essere a noi cara e preziosa perchè composta in modo confacente alla nostra vocazione e perchè con accuratezza ci delinea la vita del nostro Padre S. Elia e della nostra Madre Maria SS.ma.

Edizioni: P. MICHAËL A S. AUGUSTINO, *Institutionum Mysticarum libri Quatuor* (Antwerpiae 1671) L. III p. 123 ss. Una corrispondente edizione fiamminga (Mechliniae 1669) è ricordata in *B. C. II*, 446. L'intero L. III corrisponde a « *Introductio in terram Carmeli* » (Bruxellae 1659) comparsa anche in fiammingo : « *Inleydinghe tot het landt van Carmelus* » (Brussel 1659). Si ricorda inoltre una versione dal latino in tedesco per opera del P. Anselmo di S. Corrado (Corrado Kraz, † 1708). Cfr. « *Scriptorium Ord. Carmelitarum* », Cod. III, fol. 49^v et 50^r, ms. all'Archivio dell'Ordine in Roma.

Si è seguita l'edizione del P. WESSELS, *Introductio in vitam internam* (Roma 1926) 173 ss. Cfr. anche pp. 139 s. et 146 (capitolo delle colpe). Su questa edizione si è avuta una recente versione spagnola « *Introducción a la vida interna y práctica fruitiva de la vida mística* » (Barcelona 1936) pp. 269 ss. Il nostro opuscolo è sempre in appendice al secondo trattato.

Alberto di S. Germano. Priore di Liegi, scrive per le carmelitane di Liegi un opuscolo dal titolo « *La Règle qu'observent à présent et à la quelle s'obligent les Carmes et les Carmelines* » (Liege 1668).

Nei sottotitoli e nella dedica si espone come scopo dell'autore sia rendere accessibile il senso « letterale, storico, morale e mistico » della Regola (pag. 6). La lettera del Generale Matteo Orlando ricorda che l'autore desiderava evolvere questi appunti per un'opera voluminosa (pp. 8 et 42). Alcune note storiche (pp. 9-28) precedono il vero commento (pp. 29-80) a cui segue il trattato del Baconthorp tradotto in

francese (pp. 81-89) e una breve digressione sull'obbligo della Regola e delle Costituzioni (pp. 91-100). I commenti del B. Soreth, del Lezana e del Ven. P. Tommaso di Gesù sono autorità indiscusse. Si riscontra l'influsso del Ven. F. Giovanni di S. Sansone. Non mancano dati storici imprecisi. Molto studiati sono gli argomenti per dimostrare i limiti e i pregi della solitudine e dell'apostolato. La concessione di Innocenzo IV per le abitazioni in città oggi si mostra provvidenziale. Innocenzo X infatti ha dovuto sopprimere tanti piccoli conventi di campagna per impossibilità di regolare osservanza in essi. Del resto i veri carmelitani, dappertutto, anche nell'apostolato portano con sé la solitudine del cuore, più di quelli che hanno la solitudine materiale (p. 43). Inoltre l'obbligo di non entrare nella cella altrui ottiene a questo fine lo stesso effetto delle celle divise, richieste nella Regola primitiva. La parola « cellula » designa una stanza che per la sua povertà deve imitare quella del Profeta Eliseo, composta d'un giaciglio, un tavolo ed una lucerna (pp. 44 ss. ; cfr. 4 Reg. 4, 10).

L'apostolato ci viene comandato in virtù della stessa Regola primitiva dalla quale viene stabilito di interessarsi « della salute delle anime » del nostro prossimo durante il convegno settimanale ; mentre l'altro obbligo di interessarsi della « osservanza regolare (de custodia Ordinis) » aggiunto da Innocenzo IV (?) riguarda gli interessi spirituali e temporali dei religiosi (p. 62 s.).

Del resto la dispensa di astinenza da parte di Eugenio IV (!) nei viaggi, dimostra che i Carmelitani si interessavano già molto dell'apostolato (p. 64 *bis*). L'obbligo dell'apostolato non incombe sui singoli religiosi, ma sulla comunità che sceglierà solo quelli giudicati più capaci a questa vocazione : della quale però tutti debbono rendersi idonei attraverso lo studio (p. 11 ss. *bis*).

P. Valentino di S. Amando (Beekmans, † 1687). La polemica piuttosto animata per la difesa della Regola nacque dalle note di Henschen e Papenbroek sulla vita di S. Alberto Patriarca di Gerusalemme.⁷ Il P. Valentino di S. Amando rispose brevemente in « *Prodromus Carmelitanus* » (Coloniae 1682) n. 136 ss. La ristrettezza di quell'opera però non gli consentiva trattare a lungo. Promise perciò una esposizione più ampia (ib. n. 140). Lo stesso anno infatti consegnava alle stampe l'« *Heroica Carmeli Regula* » (Coloniae 1682). L'autore

⁷ Cfr. Acta SS. Aprilis, Tom. I (Antwerpiae 1675), 769ss. e brevemente in *Spec.*, I, n. 3047ss. ; cfr. inoltre *ibid.*, n. 3258 ; *B.C.*, II, 855.

è mosso a scrivere per difendere la brevità e il carattere eliano della Regola che conduce all'apice della perfezione : onde il titolo. È « eroica » la Regola perchè ereditata dall'eroe Elia e perchè plasma gli eroi della perfezione (cfr. « Heroica ... », n. 1). La sua brevità è compendiosa, per cui cade ogni difficoltà del Papenbroek contro l'organizzazione monastica del Carmelo. Il ministero verso il prossimo è accennato dall'obbligo di disporre tutto in dipendenza dal Priore ; lo studio è ricordato nell'esortazione al lavoro ; la gerarchia dei superiori è indicata nel voto di obbedienza al Priore Generale e nella sudditanza dei religiosi al Priore nel disporre di ogni cosa (ib. n. 56 ss.). Il mancato richiamo ai monasteri femminili non sorprende perchè riscontrato anche nelle regole di S. Benedetto e di S. Francesco (n. 61). L'uso del canto e del coro è più che chiaro negli obblighi delle ore canoniche (ib. n. 62 ; cfr. Spec. I n. 3262 ss.). La sua brevità voluta espressamente dai Carmelitani, non omette nulla di quanto è necessario alla vera santità (n. 70 et 73). È indice di genio dir molto in poche parole, è proprio della Regola Carmelitana obbligare alla perfezione colla brevità (ib. n. 189). Anche l'indirizzo apostolico, sull'esempio di Elia, è motivo di eccellenza per la Regola. Infatti colle parole del Pontefice Innocenzo IV (?) « de salute animarum tractetis » nacque a noi uno stretto obbligo per l'apostolato : mentre prima scaturiva dalla sola carità e dal comando del superiore in virtù della regola che appena lo accenna, nel ricordare i lavori esoneranti dalla permanenza in cella (ib. nn. 193 et 195). Alla Regola compete ancora la caratteristica di esprimere la vita dei Santi Profeti Elia ed Eliseo, ed imitare le virtù della B. Vergine (ib. n. 200 ss.). L'evidente conferma di questa sua eccellenza è data dalla santità acquistata colla sua pratica non solo da Elia, Eliseo e gli altri eremiti vissuti nei primi secoli al Carmelo ; ma ancora dai Priori Generali venerati con culto pubblico. Enumera poi questi Santi e aggiunge esempi dalla vita di S. Maria Maddalena dei Pazzi, Ven. Angela di Arena e di S. Teresa (cfr. nn. 254 ss., 271, 275 s.). L'esposizione si chiude con un compendio del trattato : « La Regola (del Carmelo) è breve per mole, ma di peso immenso ; breve nella stesura, ma ricca per l'eccellenza delle virtù. Piccola per grandezza ma immensa per il valore dei meriti. Norma dei Santi, Madre delle Sante. Anima dell'Ordine. Più che sufficiente all'Ordine finchè esso durerà ; più che sufficiente ad ambo gli Ordini (Carmelo antico e Riforma di S. Teresa) ; più che sufficiente a tutto l'Ordine sparso nel mondo. Regola splendida per il fuoco di Elia e per l'amore a Maria ; per i ratti di Teresa e per gli ardori di Maria Maddalena dei Pazzi... » (ib. n. 278).

La « Heroica Carmeli Regula » si impone per il singolare carattere di condurre l'intera esposizione nel difendere « l'eccellente brevità » della Regola. Non mancano rilievi ovvii. Stanca senz'altro la prolissità sui testi di Foca (n. 84 ss.) e di Erasmo di Rottherdam (n. 127 ss.). Mentre con piacere si scorrono le pagine dedicate direttamente all'eccellenza della Regola. Anche i versi sparsi in tutta l'opera spezzano la monotonia del pesante ragionamento condotto con argomenti spesso « ad hominem ». Alle ripetute citazioni dal B. Soreth e dal Lezana si aggiungono lunghe trascrizioni dal V. P. Michele di S. Agostino (n. 202 ss.), da Siberto, citato sotto il nome di Ribot (n. 144 ss.). Mentre si riportano al completo il commento del Baconthorp (n. 205 ss.), e l'esposizione spirituale e mistica del Ven. Girolamo Graziano, tradotta in latino sulla versione del Bovio (n. 215 ss.).

Stefano di S. Francesco Saverio († 1685), Provinciale della Riforma di Rennes, nell'opera postuma « Exhortations Monastiques... sur la Règle de l'Ordre de la B. H. Vierge M. du M. Carmel » (Rennes 1687) espone lungamente i benefici dell'esatta osservanza della Regola e delle Costituzioni della Riforma. Sono elevazioni spirituali di fine intuito mistico, con moltiplicate citazioni della Sacra Scrittura, Santi Padri, leggi ecclesiastiche, opere di S. Teresa, commento del B. Soreth e Costituzioni della Riforma di Rennes. Si riscontra dipendenza anche dal Ven. Giovanni di S. Sansone (cfr. pag. 189 s. et 200). Potrebbe dirsi un ottimo corso di esercizi spirituali diviso in 78 conferenze delle quali 10 sono per il Prologo della Regola e 17 per il primo capitolo. L'autore si dirige alle suore dei monasteri di Rennes e di Ploermel.

La Regola ci manifesta la volontà di Dio dovunque ci chiama: al coro, preghiera, refettorio, ricreazione, in cella (p. 15); ci allaccia ripetutamente alla Vergine ed al S. Profeta Elia (p. 19), ad imitazione del quale « non siamo religiosi carmelitani per studiare, predicare, confessare, interessarci del mondo, convertire i popoli, ma per vivere a Dio, unirici a Lui attaccandoci fortemente cogli esercizi interiori della preghiera » (p. 49). L'eccellenza della spiritualità nel nostro Ordine è data dalla preferenza della contemplazione sull'apostolato (p. 53).

La nostra obbedienza sia secondo la generosità della professione, non limitata al solo necessario come per lo schiavo e il mercenario, ma totale e semplice come quella d'un bambino (pp. 231 e 259).

Il silenzio e la contemplazione fanno maggiormente comprendere la vocazione religiosa: la loro osservanza è il segreto per avvicinarsi a

Dio (pp. 383 et 605). La sollecitudine di prepararsi al combattimento spirituale a cui ci esorta la Regola, deve essere totale. Il nemico per la sua natura penetrante, conosce tutti i modi di sedurci — il nostro temperamento, umore e inclinazioni — e non gli resta che adattarsi ad essi per portarci alla rovina. Non tralascia nessun mezzo pur di farci cadere almeno in qualche fallo anche se evitiamo il resto. Le nostre armi per combatterlo non debbono essere quelle della natura, ma soprannaturali, perchè le nostre vittorie servono per il cielo (pp. 529 et 531).

Giuseppe Maria Fornari († 1707): «Regola oggidì professata da' Carmelitani» in «Anno Memorabile dei Carmelitani» to. II (Milano 1690) pp. 284-299. Si dilunga a ripetere piuttosto notizie storiche dal Lezana ed esortazioni con esempi dal P. Michele di S. Agostino e dal P. Valentino di S. Amando, senza mai indicarli. Accetta il parallelismo del Baconthorp, rimandando però a Girolamo Graziano.

Valerio Ximenez De Embun († 1634) Provinciale di Aragona pubblicò «Notas a la Regla data a los religiosos carmelitas por el Patriarcha S. Alberto» (Zaragoza 1633). Un secondo volume è citato ms. (B. C. II, 860).

Maturino Aubron († 1645) Vicario Provinciale della Riforma di Rennes: «In Regulam Ordinis Carmelitici Commentarium», ms. (B. C. II, 420).

Ludovico Jacob attribuisce a *Livino Canisio della S.S. ma Trinità* († 1650): «Scholia et notae in Regulam et Statuta sui Ordinis» (B. C. II 257).

Giovanni Thuaut († 1653), Provinciale e Riformatore del Carmelo di Aquitania: «Commentaire sur la Règle des Carmes», ms. (cfr. però B. C. II, 1 30).

Marco Antonio Alegre De Cassanate († 1658): «Commentarii Morales super Regulam primitivam quam Patriarcha Albertus Carmelitis dedit», due libri mss. (B. C. II, 309).

Licinio di S. Scolastica (Pietro Virdou † 1674) pubblicò in francese «Dissertations ou exhortations sur la Règle des Carmes» (B. C. II, 254).

Il P. Norberto di S. Giuliana tra i mss. di *Tilmanno di S. Elia*

(† 1697) Commissario Generale in Germania Superiore e Polonia, ricorda « Stromata Regulae Albertinae Ord. Carm. » (B. C. p. XLIII).

Si ricorda infine l' « Archilogium Rheno-Carmelitanum » di *Filippo di S. Giovanni* († 1697) (cfr. B. C. p. XLII).

Attraverso i repertorii bibliografici non è stato possibile rintracciare il titolo fiammingo dell'opera di *Daniele della Vergine* (Audenarde † 1678) « Delineatio tertiae regulae carmelitarum » (Antwerpiae 1666), ricordata in B. C. I, 378. Fuorchè il Villiers per svista non intenda indicare l'opera « Albeeldinghe van de derde Orden des Berghs Carmelus » (Antwerpen 1648 ; Brussel 1666) : che non ci riguarderebbe affatto, trattandosi di una esposizione sul terz'Ordine Carmelitano. Del resto il pensiero dell'autore sulla Regola è chiaro dalle osservazioni sparse in « Speculum Carmelitanum » e « Vinea Carmeli » (Antwerpiae 1662).

SECOLO XVIII

Nessuna particolarità si rileva negli autori del sec. XVIII che nei brevi commenti si limitano ad elevazioni ed esortazioni.

L'opera di *Francesco Pastor* diretta a religiose ha questo titolo : « Regla y Constituciones de las Religiosas de la Orden de la Bienaventurada siempre Virgen Maria del Monte Carmelo de la antigua y regular observancia ». ⁸ Nella prima parte — riservata alla sola regola — premesse alcune note sulla storia dell'Ordine, si espone la Regola in forma catechetica, senza alcun conto della critica. Si indicano però le fonti consultate : B. Soreth, Lezana, Giovanni di S. Angelo, Ven. Tommaso di Gesù, Ven. Girolamo Graziano, le Costituzioni della Riforma di Rennes. Si rimanda ai decreti particolari per la Spagna emanati dal Priore Generale Stefano Chizzola nel 1595.

Accurate sono le note per la spiegazione dell'obbligo dell'Ave Maria e la determinazione dei « giorni solenni » nell'ufficio dei « Pater Noster ». Opportuno è il testo del Cap. Gen. 1645 (e non 1647 !) con cui si dichiara che l'ufficio dei Pater Noster non può sostituirsi con quello parvo della B. Vergine nè con altro (p. 73 s.). Sorprende leggere la dispensa del silenzio al refettorio riservata al Papa (p. 62).

Giuseppe Maria Sardi scrisse « Il Giovane dell'Ordine

⁸ Seguiamo la seconda edizione (Zaragoza 1856). Non è stato possibile consultare la prima edizione : *Regla y Constituciones de los religiosos de la Orden de N.S. del Carmen* (Valencia 1752).

della S. V. M. del Carmine dell'Antica Osservanza istruito nella sua Regola nei suoi obblighi e nei suoi privilegi» Venezia 1737.

Dallo stesso titolo si intravede la divisione dell'opera in tre parti delle quali a noi interessa la seconda: «Obblighi a' quali è tenuto chiunque professa la Regola Carmelitana» (pp. 21-45).

Il richiamo alle Costituzioni del tempo (del Generale Gregorio Canali: a. 1626); le citazioni più che comuni dei decreti pontifici, della Sacra Scrittura e dei Santi Padri variano la monotonia delle esortazioni culminanti sempre in minacce di «irrevocabili, tremendi, formidabili» castighi divini, o pene canoniche contro i trasgressori della Regola. Contro l'ozio indica i mezzi: «Nunc lege, nunc ora, nunc cum fervore labora: Sic erit hora brevis et labor ipse levis» (p. 40).

P. Ignazio Maria Rossi: «Il Novizio Carmelitano istruito dal suo maestro nello stato religioso, Regola e Costituzioni del suo Ordine» (Napoli 1764) 119 ss. In maggioranza sono istruzioni sui tre voti, vita comune e prassi della vita interiore; in parte poi ampliate dall'autore ne «Il Priore Carmelitano...» (Palermo 1768).

Degna di rilievo la nota sul digiuno prescritto una volta la settimana per l'intero anno nella Bolla di mitigazione di Eugenio IV. Col Lezana ricorda che si tratta di obbligo necessario non per l'uso della mitigazione, ma per il diritto all'Indulgenza plenaria «in articulo mortis». Questo digiuno attualmente non obbliga più mentre la stessa indulgenza si acquista per concessione del Pontefice Paolo V (p. 262).

Non è stato possibile consultare la «Disciplina religiosa en Consideraciones espirituales y reflexiones morales» (Madrid 1717) del *P. Giovanni di S. Angelo* — omessa anche in *B. C. I, 727* — che viene considerata il migliore commento del secolo per ampiezza e contenuto.

Tra le opere di *Pier Tommaso Pugliese* († 1707), Provinciale di Calabria, è ricordata la «Historico-ascetica et moralis explicatio in Regulam Carmelitarum» già annunciata dallo stesso autore e che il Villiers dice pubblicata in Napoli, senza indicarne la data (*B. C. II, 615*).

A *P. Carlo Filiberto Barberi* († 1722), Generale dell'Ordine, viene attribuito il ms. «Disciplinae Carmelitarum libri tres». Questa notizia sfuggita a *B. C. I, 317* è registrata in «Scriptorum Ord. Carmelitarum cod. III» p. 231 (ms. all'Archivio dell'Ordine): dove si elencano gli argomenti dei vari capitoli.

Nello stesso Archivio sono conservati i mss. del P. Potenza e del P. Bagnari: L'opera del P. Serafino Maria Potenza († 1763) ha per titolo: «Introduzzione nella mistica Terra del Carmelo o'sia il Novizio Carmelitano istruito nella perfezzione della sua Regola, e nell'santo eser-

cito dell'oratione. Con le Regole de' Noviziati Carmelitani — S. Maria della Vita di Napoli 1721 ». Solo la prima delle tre parti (fol. 9^r-36^v) parla sulla Regola. Si trascrive dal Baconthorp, Ven. P. Michele di S. Agostino, Giovanni 44, B. Soreth, Costituzioni di Rennes. Si citano esempi di S. Maria Maddalena de' Pazzi. Esula ogni riferimento storico (cfr. *Anal.* II, 319; *B. C.* II, 737).

Le note del *P. Pietro Bagnari* († 1749) negli « *Annales Carmelitarum* » vol. I (Romae 1746) pp. 159-180; 199-206 trascrivono dal Lezana (*Annales* IV). Piace l'esposizione contro il Mireo (Van den Eede) su Alberto di Amiens preteso legislatore dei Carmelitani (p. 156 s.).

SECOLO XX

Per le commemorazioni centenarie del 1926 non si sono riscontrate pubblicazioni di carattere scientifico sulla Regola.

L'opuscolo « *La Regla de la Orden Carmelitana* » (Madrid 1926) del *P. Salvatore della Madre di Dio Mollà* è piuttosto diretto alla divulgazione di cose carmelitane con entusiasmo e tradizionalismo. Sorprendenti appariscono alcune spiegazioni sull'astinenza e digiuno (p. 115 s.) e a riguardo della salmodia (p. 118). Mentre soddisfano le note sui motivi del lavoro manuale (p. 119) e l'asserzione ovvia che la descrizione delle armi per il combattimento spirituale fu ispirata al Santo Legislatore dall'armatura crociata del tempo (p. 121).

Si aspetterebbe un parallelismo tra la vita della B. Vergine e la Regola Carmelitana, nell'opera del *P. Lorenzo Diether* († 1936): « *Imitation of Mary or A Brief Commentary on the Carmelite Rule* » (Chicago 1928). Ben limitati invece sono i riferimenti diretti. Mentre abbondano le esortazioni e le elevazioni per la vita spirituale e monastica. Del resto l'autore parla ai novizi (p. 18). Le relazioni dei Religiosi colla B. Vergine sono completate con riferimenti storici alle tradizioni mariano-carmelitane.

P. Giovanni della Croce Brenninger († 1946). Il « *Directorium Carmelitanum vitae spiritualis* » (Typis Polyglottis Vaticanis, 1940) — compilato in anonimo dal compianto *P. Giovanni della Croce Breninger* — dedica alcune pagine a una schematica spiegazione della Regola: « *Sanctae Regulae brevis explicatio* » (pp. 152-156). Sono note ascetiche o di carattere giuridico che quasi indice precedono le elevazioni sparse nella IV parte riservata alla « *Vita Carmelitana* » (pp. 341-

535). Il riferimento particolareggiato alle Costituzioni — quelle della Riforma di Rennes aggiornate col Diritto Canonico — ai decreti pontifici e alla tradizione dell'Ordine, danno carattere scientifico alla brevità dell'esposizione.

Tra i mss. dell'autore si conserva un altro commento più ampio in lingua italiana.

Piace infine ricordare anche gli articoli che si sono susseguiti negli ultimi anni. Il *P. Bartolomeo M. Xiberta* ha esposto il carattere giuridico della Regola nell'articolo «Carmes Chaussés (Règle des)» comparso in «Dictionnaire de Droit Canonique» t. II (Paris 1937) col. 1354 ss.

Il *P. Serapione Zuk* — attraverso i documenti pontifici e lo stesso testo della regola sia primitiva che della revisione innocenziana — ha illustrato l'evoluzione storica della capacità di possedere in comune nel nostro Ordine al sec. XIII. La breve monografia è in *Anal. X* (1938 ss.) 12 ss., col titolo «De capacitate possidendi in communi in Ordine Carmelitano Saec. XIII».

Negli stessi *Anal. XIII*, 35 ss. si è iniziata la pubblicazione postuma delle note esegetiche del compianto *P. Eugenio Driessen* († 1946): «In caput XIV Regulae Ordinis Nostri Commentarius».

Roma, 1948

P. ALBERTO M. MARTINO O. CARM.